

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 92
approvata il 9 maggio 2018

DETERMINAZIONE: SITO CODICE ANAGRAFE 1204. EX ACCIAI SPECIALI TERNI - THYSSENKRUPP, C.SO REGINA MARGHERITA 400, TORINO. PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE DELL'ANALISI DEL RISCHIO.

Visto il documento “Piano della caratterizzazione – Acciai Speciali Terni S.p.A. – Ex sito produttivo di Torino – c.so Regina Margherita, 400” trasmesso da Acciai Speciali Terni S.p.A. (prot. 5239 del 10/10/2013 del Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali) quale Piano di caratterizzazione ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006.

Visto il documento “Integrazione al Piano di Caratterizzazione dell'area di proprietà Acciai Speciali Terni – ex sito produttivo di Torino – C.so Regina Margherita 400, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.” consegnato da Acciai Speciali Terni S.p.A. agli Enti in sede di Conferenza dei servizi del 6/11/2013, protocollato con n. 6082 del 7/11/2013 dal Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali.

Vista la determinazione dirigenziale 258 del 7 novembre 2011 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali del Comune di Torino ha preso atto del parere favorevole all'approvazione con prescrizioni espresso dalla conferenza dei servizi del 6/11/2013 ed ha autorizzato l'esecuzione del piano.

Vista la nota di Acciai Speciali Terni EAS/205 del 14/11/2013 (prot. del SATA n° 6827 del 28/11/2013) con la quale veniva ottemperato al punto 3) lettera a. del dispositivo della determinazione 258 del 7/11/2013.

Visto il documento “Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per una destinazione d'uso commerciale/industriale - Stabilimento AST – Thyssenkrupp Corso Regina Margherita 400, Torino” trasmesso da Acciai Speciali Terni con nota EAS/128 del 17/07/2014 (prot. del SATA n° 5864 del 25/07/2014) quale Analisi di Rischio Sito Specifica e la relazione delle attività attuate inerenti al piano della caratterizzazione.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 206 del 30/9/2014 con la quale il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha preso atto che la Conferenza dei Servizi del 24/9/2014 non ha approvato il documento “Analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/2006 per una destinazione d'uso commerciale/industriale - Stabilimento AST – Thyssenkrupp Corso Regina Margherita 400, Torino” ed ha richiesto integrazioni.

Visto il documento trasmesso con nota del 26/11/2014 da parte di Acciai Speciali Terni, in

ottemperanza alle richieste della D.D. 206 del 30/9/2014.

Visti i pareri di Città Metropolitana di Torino prot. 5655 del 15/01/2015 (nostro protocollo n. 375 del 20/1/2015) e di Arpa Piemonte prot. 3806 del 20/01/2015 (nostro protocollo n. 495 del 26/1/2015) che richiedevano alcune correzioni al documento presentato.

Vista la comunicazione di Acciai Speciali Terni del 30/3/2017, nostro protocollo n. 3038 del 5/4/2017, con la quale è stato trasmesso il documento “ Nuovo piano di integrazione delle indagini di caratterizzazione del sito Acciai Speciali Terni – Thyssenkrupp di Corso Regina Margherita 400 Torino” redatto dallo studio Bortolami – Di Molfetta srl.

Visto il verbale della Conferenza dei servizi del 24/09/2014 che evidenziava la necessità di unificare in un unico procedimento quello in oggetto e quello relativo al laminatoio Sendzimir 62, attribuendo pertanto all'intero sito il solo codice anagrafe regionale 1204.

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 88 del 3 maggio 2017 che ha approvato le indagini integrative proposte autorizzandole ed ha unificato sotto lo stesso codice anagrafe regionale dei siti contaminati 1204 i procedimenti relativi al Laminatoio Sendzimir 62, avviato nel 2002, e quello relativo all'intero stabilimento ex Acciai Speciali Terni – Thyssenkrupp, avviato nel 2013.

Visto il documento “Analisi di rischio sanitario-ambientale” quale Analisi di Rischio ex art. 242 comma 4 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, del sito in oggetto trasmesso da Acciai Speciali Terni S.p.A. in data 27/12/2017 (ns. prot. 61 del 05/01/2018).

In relazione a quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 21/02/2018 di cui si allega il relativo verbale che costituisce parte integrante del presente atto.

Visto il parere della Città Metropolitana di Torino prot. n. 22225 del 20/02/2018, nostro protocollo n. 1888 del 1/3/2018, di cui è stata data lettura nel corso della Conferenza dei Servizi e che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale facendone parte integrante.

Visto il parere di Arpa Piemonte prot. n. 19781 del 6/3/2018, nostro protocollo n. 2188 del 13/3/2018 che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale facendone parte integrante.

Visto il parere di ASL Città di Torino prot. n. 2018/0046684 del 5/4/2018, nostro protocollo n. 3170 del 10/4/2018 che si allega alla presente Determinazione Dirigenziale facendone parte integrante.

Considerato che a seguito delle istruttorie svolte, mediante la Conferenza dei Servizi del 21/02/2018 e con i successivi pareri sopra citati, gli Enti competenti hanno espresso una valutazione finale complessiva favorevole all'approvazione dell'analisi di rischio presentata non evidenziando elementi ostativi alla sua approvazione.

Considerato che i pareri degli Enti hanno comunque indicato la necessità che siano adottate prescrizioni e realizzate integrazioni che potranno essere prodotte nella successiva fase di presentazione del progetto di bonifica.

Considerato che le integrazioni richieste consistono in:

- presentare la tabella 5.4 indicata nel testo ma mancante;
- indicare il punto di conformità per le acque sotterranee;
- presentare la scheda di sintesi del sito;
- presentare una planimetria che riporti, per ogni parametro, tutti i superamenti registrati sul sito nelle diverse campagne di indagine rispetto sia alla destinazione commerciale che residenziale;

Considerato che le prescrizioni emerse consistono in :

- gli scenari di Analisi di Rischio adottati costituiscono riferimento per la predisposizione degli interventi di bonifica necessari, nel caso in cui variassero tali scenari dovrà essere rielaborata l'Analisi di Rischio e di conseguenza ridefinito l'intervento di bonifica;
- devono essere posti i seguenti vincoli sull'area: a. non può essere modificata la destinazione e le modalità d'uso dell'area, rispetto agli scenari previsti dall'Analisi di Rischio (percorsi di esposizione e bersagli) fatta salva una revisione della stessa; b. non possano essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017 di recente emanazione. c. i vincoli derivanti dal progetto e dalle prescrizioni di cui sopra devono essere registrati sugli strumenti urbanistici e pertanto devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune;
- deve essere continuato il monitoraggio trimestrale della falda inserendo nel set di analisi anche il parametro IPA e prevedendo un campionamento low-flow;
- l'intervento di rimozione del prodotto surnatante in falda deve essere continuato e potenziato quanto prima;
- considerare quale punti di conformità i piezometri IP45, MW3, IP10, PM3, Pz4 e PM2.

Preso atto che in sede di Conferenza Dei Servizi i progettisti hanno consegnato agli Enti una planimetria aggiornata del sito in cui viene indicato il piezometro individuato quale punto di conformità della falda, e che pertanto tale integrazione risulta già ottemperata.

Preso atto che con comunicazione del 7/2/2018, nostro protocollo n. 1385 del 14/2/2018, AST ha provveduto ad inviare la tabella 5.4 ottemperando all'integrazione richiesta.

Considerate le CSR calcolate e riportate negli allegati n.5,6,7 (tabella 7.1, 7.2 e 7.3 del documento sopra citato alle pagine 73, 74, 75 e 76):

Considerato che le concentrazioni riscontrate sono superiori alle CSR calcolate ed approvate e che pertanto sono necessari interventi di bonifica...

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;...

DETERMINA

- 1) **di prendere atto** dell'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del 21/02/2018, del documento "Analisi di Rischio sanitario-ambientale del sito Acciai Speciali Terni – ThyssenKrupp di corso Regina Margherita 400 in Torino – comm. 17010 fase AR num B rev 1 del 20/12/2017" redatto da BDM Bortolami Di Molfetta srl e trasmesso da AST in data 27/12/2017 (ns. prot. 61 del 05/01/2018), e delle relative CSR riportate in narrativa;
- 2) **di richiedere** le seguenti integrazioni da presentare con la documentazione relativa alla successiva fase del procedimento amministrativo di bonifica:
 - a. presentare la scheda di sintesi del sito;
 - b. presentare una planimetria che riporti, per ogni parametro, tutti i superamenti registrati sul sito nelle diverse campagne di indagine rispetto sia alla destinazione commerciale che alla destinazione residenziale;
- 3) **di richiedere** il rispetto delle seguenti prescrizioni emerse nel corso della Conferenza dei Servizi e contenute nel verbale allegato e dai pareri degli Enti:
 - a. gli scenari di Analisi di Rischio adottati costituiscono riferimento per la predisposizione degli interventi di bonifica necessari, nel caso in cui variassero tali scenari dovrà essere rielaborata l'Analisi di Rischio e di conseguenza ridefinito l'intervento di bonifica;
 - b. devono essere posti i seguenti vincoli sull'area: a. non può essere modificata la destinazione e le modalità d'uso dell'area, rispetto agli scenari previsti

dall'Analisi di Rischio (percorsi di esposizione e bersagli) fatta salva una revisione della stessa; b. non possano essere eseguiti scavi nel sottosuolo in assenza di apposite precauzioni per gli operatori e di obblighi di gestione del terreno di scavo, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche derivanti dalle specifiche disposizioni sulla gestione dei materiali di scavo nei siti sottoposti a bonifica, di cui al DPR 120/2017 di recente emanazione. c. i vincoli derivanti dal progetto e dalle prescrizioni di cui sopra devono essere registrati sugli strumenti urbanistici e pertanto devono risultare dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune;

- c. deve essere continuato il monitoraggio trimestrale della falda inserendo nel set di analisi anche il parametro IPA e prevedendo un campionamento low-flow;
 - d. l'intervento di rimozione del prodotto surnatante in falda deve essere continuato e potenziato quanto prima;
 - e. considerare quale punti di conformità i piezometri IP45, MW3, IP10, PM3, Pz4 e PM2.
- 4) **di ricordare** che la presentazione del Progetto Operativo di Bonifica/Messa in Sicurezza Permanente/Messa in sicurezza Operativa ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. deve essere effettuata entro il termine di 6 mesi dalla data di ricevimento della presente Determinazione Dirigenziale;
- 5) **di richiedere** la trasmissione agli Enti, entro 30 giorni dal ricevimento della presente Determinazione Dirigenziale, di una planimetria .dwg georeferita delle aree oggetto di applicazione dell'analisi di rischio;
- 6) **di trasmettere** la presente Determinazione Dirigenziale ad AST e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, ASL, Regione Piemonte, Comune di Torino –Direzione Urbanistica e Territorio;
- 7) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;
- 9) **di dare atto** che la presente Determinazione Dirigenziale è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente Determinazione Dirigenziale può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza...

Torino, 9 maggio 2018

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico
Ambientali
Ing. Claudio Beltramino

DF

Allegati:

- 1) Verbale della Conferenza dei Servizi del giorno 21/02/2018
- 2) Parere Città Metropolitana di Torino del 20/02/2018, nostro protocollo n. 1888 del 1/3/2018
- 3) Parere Arpa Piemonte del 6/3/2018, nostro protocollo n. 2188 del 13/3/2018
- 4) Parere ASL del 5/4/2018, nostro protocollo n. 3170 del 10/4/2018
- 5) Tabella 7.1 concentrazioni obiettivo di bonifica per il suolo superficiale
- 6) Tabella 7.2 concentrazioni obiettivo di bonifica per il suolo profondo
- 7) Tabella 7.3 concentrazioni obiettivo di bonifica per le acque sotterranee.